

EQUO COMPENSO

Convegno 29 Maggio

Avv. Cristina Cataliotti

(Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia)

INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO

- L'art. *19-quaterdecies*, co. 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni *urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*» convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha inserito nella L. 31 dicembre 2012, n. 247, recante «*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*», l'art. *13 bis*, recante «*Equo compenso e clausole vessatorie*».
- all'art. *19-quaterdecies*, co. 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, sono state successivamente apportate ulteriori modificazioni (entrate in vigore dal 1 gennaio 2018) dall'art. 1, commi 487 e 488, legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*».
- norme di maggior dettaglio rispetto all'art. 13 della L 247 del 2012.

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Dette regole devono essere collocate nell'ambito:
 - **CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI** (art. 15 tutela il lavoro professionale);
 - **DISCIPLINA DEI TRATTATI** (in particolare della concorrenza oltre che del lavoro);
 - **GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.**
 - Dette regole sono altresì conformi:
 - **AI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI DIGNITA' DELLA PERSONA, DIGNITA' DELLA RETRIBUZIONE E DI COMPENSO ADEGUATO PER IL LAVORATORE**
- art. **24 Cost.** conferisce rilievo alla «*specificità della funzione difensiva*»
- art. **35, comma 1, Cost.** tutela il lavoro «*in tutte le sue forme e applicazioni*»
- art. **36 Cost.** tutela il diritto del professionista ad una «*retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro*»

TERMINOLOGIA E CONCETTI

Art. 13 *bis* cit. «Equo compenso e clausole vessatorie»

La disciplina riguarderà:

- determinazione quantum del compenso dell'avvocato
- contenuto contrattuale del rapporto tra cliente e avvocato
- modalità contrattuali di conferimento e dell'accettazione dell'incarico

Intento: corroborare la tutela del lavoro autonomo

Come?: introducendo nella legge forense una nullità relativa o «di protezione» (= art. 36 codice del consumo) che potrà essere fatta valere solo dall'avvocato, affinché il giudice, accertata la vessatorietà delle clausole ne dichiari la nullità e determini il compenso del professionista «*tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 (comma 10), senza che la declaratoria di nullità travolga l'intero assetto di interessi regolato dalla convenzione*»

NOZIONE DI EQUITA' DEL COMPENSO

- art. 13 *bis*, co. 2 L.F.: Per essere EQUO il compenso deve essere:

- 1) **proporzionato** alla quantità e alla qualità del lavoro e alle caratteristiche della prestazione;

- 2) **conforme** ai parametri

requisiti concorrenti (non alternativi) = se manca un requisito il compenso non è equo.

La **quantità** è più agevole da accertare (numero di atti, estensione atti, chiarezza e concisione).

La **qualità** è meno agevole da accertare (lavoro fatto in modo ripetitivo, senza argomentazioni logico-giuridiche, senza alcuna ricerca di dottrina o giurisprudenza o con commissione di errori).

NOZIONE DI VESSATORIETA'

L'art. **13 bis, co. 4 L.F.** prevede che le clausole contenute nelle convenzioni si considerano vessatorie quando «*determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato*»

Differenze rispetto all'art. **33 cod. consumo** (disciplina non estensibile all'avvocato):

- 1) non si fa riferimento alla buona fede «oggettiva»;
- 2) la vessatorietà è valutata anche alla luce dell'equo compenso, mentre le clausole dei consumatori non possono essere valutate se incidono sul prezzo del bene o del servizio acquistato o sull'oggetto del contratto

significativo squilibrio: pregiudizio grave alla situazione giuridica dell'avvocato

- clausole c.d. «capestro»
- compenso non equo
- contenuto e caratteristiche della prestazione legale

NON EQUITA' DEL COMPENSO COME CAUSA DI NULLITA'

art. 13 bis, **co. 8** «Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei **commi 4,5 e 6** sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio dell'avvocato».

Tenore letterale e **ratio**: non equità del compenso rappresenta solo una delle cause da cui può scaturire la vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni.

A sostegno di tale interpretazione soccorrono:

co. 5: la vessatorietà delle clausole discende:

- dalle facoltà del committente forte di:

lett. a) **modificare** unilateralmente le condizioni del contratto

lett. b) **rifiutare** la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali dello stesso

- dalla previsione di termini di pagamento superiori ai 60 gg dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equipollente lett. f)

....SEGUE

art. **13 bis, co. 10** «*il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei **commi 4, 5 e 6** del presente articolo, dichiara la nullità della clausola*».

La declaratoria di nullità delle clausole contenute nelle convenzioni è subordinata all'accertamento da parte del giudice di distinte ipotesi di vessatorietà.

La rubrica dell'**art. 13 bis** «**Equo compenso e clausole vessatorie**» e le finalità perseguite dal legislatore inducono a ritenere che la non equità del compenso costituisca la principale causa di vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni.

DEFINIZIONE DI CLIENTI AI SENSI DELL'ART. 13 *bis* E INAPPLICABILITA' DEL CODICE DEL CONSUMO

art. 13 *bis*, **co. 1**: la legge professionale si applica ai rapporti professionali che intercorrono tra gli **avvocati** e quella determinata categoria di **clienti** costituita da «**imprese bancarie e assicurative**», nonché da «**imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003.**»

Tali soggetti, in favore dei quali gli avvocati svolgono le prestazioni professionali oggetto delle convenzioni, non possono essere qualificati «consumatori», giacchè:

L'art. 3, **co. 1**, lett. a) del Codice del consumo dispone che per «**consumatore o utente**» deve intendersi solo «**la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta**».

....SEGUE

anche dalla consolidata giurisprudenza di legittimità emerge che **la qualifica di consumatore** «*spetta solo alle persone fisiche, quindi non alle società, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice «consumatore» soltanto allorchè concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di detta attività*» (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., Sez. VI, 14.07.2011, n. 15531; Cass. civ., Sez. VI-1, 23.09.2013, n. 21763; Cass. civ., Sez. VI- 3, 12.03.2014, n. 5705; Cass. civ., Sez. VI-2, 19.07.2017, n. 17848)

I clienti di cui all'**art. 13 bis, comma 1, L.F.** non possono essere considerati consumatori, in quanto:

- 1) non sono persone fisiche;
- 2) non agiscono «per scopi estranei» alla propria attività imprenditoriale quando stipulano convenzioni con uno o più avvocati per la tutela giurisdizionale dei propri diritti.

art. 13 bis è una **lex specialis** applicabile ai rapporti professionali regolati dalle predette convenzioni.

La nullità di protezione, inoltre, opera solo a vantaggio dell'avvocato. Se i clienti venissero qualificati come «consumatori», verrebbero estese ai «committenti forti» le tutele riconosciute dal legislatore al contraente debole.

A) ESEMPI DI CLAUSOLE VESSATORIE

(inserite nelle convenzioni tipo utilizzate da grandi imprese, banche e assicurazioni nei contratti con professionisti legali)

Quella più utilizzata «Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara di approvarle specificamente per iscritto (...) dopo attento esame e rilettura» **ciò al fine di escluderne la vessatorietà.**

E' una mera precauzione formale, in quanto se la clausola è nulla, essa tale rimane anche se specificamente approvata per iscritto.

1) SOSTITUZIONE DELLE PRECEDENTI CONVENZIONI

Clausola frequente: *quella in base alla quale le clausole precedentemente stipulate sono sostituite da quelle innovative = vera e propria novazione che contrasta con il principio *tempus regit actum* e quindi se peggiora il regime a cui l'avvocato è assoggettato, la clausola si rivela vessatoria.*

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di «equo compenso», le clausole in esame possono ricadere nell'ipotesi di vessatorietà tipizzata dal legislatore all'art. 13-bis, comma 5, lett. h), ai cui sensi sono vessatorie le clausole che consistono «*nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applica, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente Convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati*» (**significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato**).

Si applica l'art. 13-bis, comma 10 «*il giudice, accertata la non equità del compenso (...), dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri*» **di cui al D.M. n. 55 del 2014.**

....SEGUE

Oppure il giudice applica il maggior compenso pattuito con la precedente convenzione.

Le clausole, in quanto vessatorie, sono nulle e sono sostituite di diritto da norme imperative ai sensi dell'**art. 1419, comma 2, cod.civ.**

2) CLAUSOLA PENALE

Spesso vi sono clausole del seguente tenore *«Nell'ipotesi in cui venisse notificato atto di precetto ed il Legale non desse prova di aver adempiuto a quanto previsto si conviene sin d'ora tra le Parti che il compenso determinato sarà ridotto, anche a titolo di penale, del 50%».*

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità *«Le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra parte in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 cod. civ. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione» (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. II, 18.03.2010, n. 6558; Cass. civ. Sez. II, 13.01.2014, n. 470).*

La clausola è usualmente annoverata, nell'ambito delle convenzioni, tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara di «approvare specificamente per iscritto(...)dopo attento esame e rilettura».

....SEGUE

In più la penale pari al 50% del compenso è palesemente eccessiva, sì che può implicare la riduzione d'ufficio in via equitativa.

Sulla base dell'**art. 13-bis** il **significativo squilibrio** che rende la clausola vessatoria risiede nella riduzione del 50% del compenso in caso di notifica del precetto.

L'eccessività della penale –anche se non specificamente annoverata tra le ipotesi di vessatorietà disciplinate dall'**art. 13-bis, comma 5**, è senz'altro manifestazione del **significativo squilibrio contrattuale**.

3) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E, altresì frequente la clausola che prevede la risoluzione espressa *qualora si verifichi, anche in relazione ad un solo incarico, un inadempimento grave.*

La clausola è usualmente annoverata, nell'ambito delle convenzioni, tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara *di «approvare specificamente per iscritto (...) dopo attento esame e rilettura».*

Il carattere non bilaterale della clausola, che prevede la facoltà di risolvere gli incarichi soltanto a favore delle Società committenti e non anche dell'avvocato, può determinare la vessatorietà della clausola comportando un **significativo squilibrio contrattuale** per l'avvocato.

....SEGUE

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità «*Al giudice di merito spetta soltanto l'accertamento del carattere vessatorio delle clausole, essendo la sua valutazione incensurabile in sede di legittimità, purchè adeguatamente motivata*» (cfr. *ex plurimis* Cass. civ. Sez. II, 10.01.1996, n. 166; Cass. civ., Sez. II, 30.04.2000, n. 4801; Cass. civ., Sez. lavoro, 22.12.2009, n. 26987).

Secondo la Suprema Corte di Cassazione «*non può essere ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perché la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è inerita nel contratto stesso e tale clausola non fa che rafforzare detta facoltà ed accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un'indagine ad hoc avuto riguardo all'interesse dell'altra parte*» (cfr. *ex plurimis* Cass. civ. Sez. III, 03.08.2005, n. 16253; Cass. civ., Sez. III, 26.09.2006, n. 20818; Cass. civ., Sez. III, 28.06.2010, n. 15365; Cass. civ., Sez. I, 11.11.2016, N. 23065).

....SEGUE

La Corte di Cassazione ha pertanto concluso che *«La clausola risolutiva espressa, non risultando particolarmente onerosa, non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 1341 c.c. e non ha, di conseguenza, natura vessatoria»* (cfr. in particolare Cass. civ., Sez. III, 28.06.2010, n. 15365).

Benchè l'orientamento della **Suprema Corte** esclusa la possibilità di qualificare vessatoria la clausola risolutiva espressa, si deve comunque rilevare che l'interpretazione estensiva delle clausole di cui all'art. 1341, comma 2 cod. civ. non è incompatibile con la tassatività dell'elencazione ivi contenuta ed è ammessa *«quando l'ipotesi non prevista in detta norma sia accomunata a quelle espressamente contemplate dalla medesima ratio, cioè dall'esigenza di tutela del contraente per adesione in situazioni per lui particolarmente sfavorevoli»* (cfr. in particolare Cass. civ., Sez. Lavoro, 03.11.1987, n. 8062 e Cass. civ., Sez. I, 19.03.2003, n. 4036).

....SEGUE

In tale prospettiva devono essere interpretate le previsioni di cui all'art. *13-bis*, atteso che la ratio ispiratrice delle stesse risiede nella protezione dell'avvocato dalle clausole che determinano a suo carico un **significativo squilibrio contrattuale**.

Il giudice di merito potrà, pertanto, valutare la vessatorietà o meno della clausola verificando se determini il **significativo squilibrio di cui detto**.

4) RECESSO

E' frequente la clausola che prevede che *«In caso di recesso esercitato da una delle Parti, il Legale porterà a termine gli Incarichi affidati, salva diversa determinazione della Società, nel qual caso il Legale dovrà prontamente restituire il fascicolo relativo a ciascun incarico conferito.*

Nel caso di cessazione degli Incarichi in corso di esecuzione, la determinazione del compenso avverrà in base ai criteri pattuiti fra le Parti al momento del conferimento dell'incarico o, in assenza, in base alle altre disposizione della convenzione».

La clausola è usualmente annoverata, nell'ambito delle convenzioni, tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara di «approvare specificamente per iscritto (...) dopo attento esame e rilettura».

Tale clausola deve ritenersi vessatoria laddove preveda che *«Il legale porterà a termine gli Incarichi affidati, salva diversa determinazione della Società».* **Il significativo squilibrio contrattuale** è determinato dalla circostanza che essa affida l'esecuzione delle prestazioni professionali dedotte in contratto alla determinazione di una sola parte della Convenzione, ossia la Società Committente.

...SEGUE

La vessatorietà della clausola deve essere valutata alla luce della disciplina del recesso nell'ambito del contratto d'opera intellettuale dettata dall'art. 2237 cod. civ., ai cui sensi *«il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa.*

In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente».

Di analogo tenore è la disposizione di cui all'art. 14, comma 1 L.F., secondo cui l'avvocato ha «sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente».

...SEGUE

A prescindere dal soggetto che recede dal contratto, dalla disciplina citata emerge che l'avvocato ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta nella misura del risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Non è dunque previsto che, in caso di recesso, il professionista porti a termine l'incarico affidatogli dal committente.

5) DOMICILIAZIONE

Vi sono clausole di questo tenore: *«In linea di principio non sono previste ipotesi di domiciliazione, pertanto, non saranno riconosciuti compensi e spese a tale titolo. Nella sola ipotesi in cui il Legale non disponga di una sede del proprio studio nella circoscrizione territoriale del giudice – ovvero dell'organismo di mediazione – davanti al quale è chiamato a svolgere il suo incarico, questi potrà avvalersi, d'intesa con la Società e per le sole attività procuratorie, dell'opera di domiciliatari. L'individuazione del domiciliatario sarà di norma effettuata dal Legale, previa comunicazione del nominativo alla Società, che si riserva tuttavia la facoltà di esprimerne il gradimento.*

Il legale sarà pienamente responsabile per l'operato dei domiciliatari e per il pagamento dei relativi compensi; in nessun caso la nomina di un domiciliatario da parte del Legale potrà avere l'effetto di derogare ai criteri di determinazione del compenso pattuito fra le Parti con la presente Convenzione.

Il Legale si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente alla Società eventuali comportamenti dei domiciliatari che possano incidere sulla corretta esecuzione dell'Incarico»

...SEGUE

La clausola è usualmente annoverata, nell'ambito delle convenzioni, tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara di *«approvare specificamente per iscritto(....)dopo attento esame e rilettura»*.

Tuttavia, tale clausola **non** deve ritenersi vessatoria in quanto deve essere valutata alla luce di altre possibili clausole, contenute nelle convenzioni per le quali *«nell'ipotesi in cui (...) il Legale dovesse avvalersi dell'opera di domiciliatari ed in ragione dell'attività da essi svolta, il compenso (...) verrà incrementato del 20%»*.

La previsione dell'incremento del compenso, nel caso in cui l'avvocato si avvalga dell'opera di un domiciliatario per lo svolgimento dell'incarico professionale conferitogli dalla Società, esclude che le clausole in esame ricadano sotto l'ipotesi di vessatorietà di cui all'art. **13-bis, comma 5, lett. c)**, relativo alle clausole che attribuiscono al cliente la *«facoltà di pretendere prestazioni aggiunte che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito»*.

...SEGUE

inoltre non deve ritenersi vessatoria la clausola che prevede che «Il legale sarà pienamente responsabile per l'operato dei domiciliatari».

Infatti, l'avvocato, con l'accettazione dell'incarico, «ne assume la responsabilità personale illimitata» e, se si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti, «rimane personalmente responsabile verso i clienti» (art. 14, commi 2 e 3 L.F.).

Così dispone anche l'art. 2232 cod. civ., ai cui sensi «il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione».

...SEGUE

Secondo le **Sezioni Unite della Suprema Corte**: «l'avvocato (dominus) che si affida ad un altro collega risponde di fronte al cliente anche del suo operato, così come risponde al domiciliatario del fondo spese (che di norma il domiciliatario chiede al dominus, non certo al suo cliente, con cui di solito non intrattiene alcun rapporto)» **Inoltre**, «la delega conferita dal difensore ad un collega, perché lo sostituisca in udienza, rappresenta un atto tipico di esercizio dell'attività professionale, indirizzato all'espletamento dell'incarico ricevuto dal cliente, poiché il sostituto, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituto, opera solo quale longa manus di quest'ultimo e l'attività processuale da lui svolta è pertanto riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituto ed è come se fosse svolta dallo stesso» (cfr. **Cass. civ., Sez. Unite, 25.05.1999, n. 289**).

6) COMPENSO

La disciplina della professione forense era improntata alla libertà di definizione del compenso, salvo il premio (palmario) e la declaratoria di nullità della clausola che prevedeva il patto di quota lite.

L'introduzione dei parametri ha costituito soltanto un modello cui si può ispirare il giudice nel caso in cui le parti

- non vi abbiano provveduto o
- siano in conflitto sulla determinazione dell'ammontare del compenso.

Le parti sono ancora libere di determinare il compenso, ma si deve osservare:

- da un lato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha confermato che ove vi siano tariffe predisposte da un soggetto terzo (es. un Ministero), esse non si pongono in conflitto con la disciplina della concorrenza (cfr. CGUE, Sez. I, 08.12.2016, ause C-532/15 e C.-538(15));
- dall'altro, che la L.P. distingue tra *compenso* e *spese*, ma intende il compenso come il «corrispettivo», il quale non necessariamente deve essere espresso in numerario, ma potrebbe essere espresso in numerario più prestazioni aggiuntive, che incidono sul corrispettivo complessivo.

...SEGUE

Ad. es., se l'avvocato è richiesto di fare alcunché al di là della difesa in senso stretto, ciò che fa deve essere remunerato e vale ai fini della determinazione del compenso.

Poiché il legislatore ha collegato la nozione di «equo compenso» ai parametri di cui al **D.M. n. 55 del 2014 (art. 13 bis, comma 2 della legge forense)**, i criteri di determinazione del compenso dovranno necessariamente adeguarsi ai parametri forensi per sottrarsi ad un controllo giudiziario sfavorevole.

Dunque, le clausole che prevedono un compenso non conforme ai parametri di cui al **D.M. n. 55 del 2014** devono ritenersi vessatorie, e quindi nulle ai sensi dell'art. **13 bis della legge forense**.

7) SPESE

Il capitolo delle spese costituisce uno dei più tormentati dell'intera vicenda.

Si riscontrano spesso clausole di questo tenore: «Gli importi indicati nella tabella sono determinati in maniera pattizia e sono da intendersi comprensivi anche del rimborso delle spese forfetarie (...) da intendersi calcolate nella misura del 15% del compenso».

La clausola è usualmente annoverata, nell'ambito delle convenzioni, tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara di «approvare specificamente per iscritto (...) dopo attento esame e rilettura».

La vessatorietà delle clausole in esame deve essere valutata alla luce di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, della legge forense, ai cui sensi «oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta (...una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6 (D.M. 10 marzo 2014, n. 55), unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive».

...SEGUE

L'art.2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 dispone che *«oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta (...) una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta».*

Per quanto concerne le trasferte, di solito: *«Le spese per le trasferte del Legale sono rimborsate nei limiti soltanto se previamente autorizzate per iscritto dalla Società. In caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio».*

La clausola è usualmente annoverata, nell'ambito delle convenzioni, tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara di *«approvare specificamente per iscritto (...) dopo attento esame e rilettura».*

...SEGUE

Tuttavia tale clausola determina un «**significativo squilibrio contrattuale**» a carico dell'avvocato, giacchè quest'ultimo rinuncia, sia pure solo in parte, al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico professionale. Tale clausola, dunque, ricade nell'ipotesi di vessatorietà di cui all'art. **13-bis, comma 5, lett. e), legge forense**.

Non è invece ravvisabile alcun profilo di vessatorietà della clausola in esame nella parte in cui prevede un'indennità chilometrica per le spese di viaggio in caso di utilizzo di un autoveicolo di proprietà dell'avvocato. La previsione contenuta dell'art. **9.2 della Convenzione Unipol**, infatti, ricalca fedelmente quanto disposto dall'art. **27, D.M. n. 55 del 2014**.

8) PLURALITA' DI CAUSE

Se vi sono cause seriali spesso si incontra una clausola del seguente tenore «Nel caso in cui il Legale assista e difenda la Società e/o per conto della stessa i propri assicurati, in separati giudizi relativi al medesimo oggetto o comunque in giudizi connessi, il compenso deve intendersi ridotto per ciascun incarico del 30% e qualora siano di numero superiore a 10 (dieci), deve intendersi ridotto del 50%.

Nel caso in cui i giudizi vengano riuniti in un solo procedimento, il compenso relativo a ciascun incarico sarà ridotto del 30%».

La clausola è usualmente annoverata, nell'ambito delle convenzioni, tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'avvocato dichiara di «approvare specificamente per iscritto (...) dopo attento esame e rilettura».

La clausola è vessatoria in virtù di quanto previsto dall'art. 13 bis della L.F. che ha sancito la vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni che determinano, «anche in ragione della non equità del compenso pattuito» un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato; specificando, altresì, che il compenso è da ritenersi equo quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto».

9) RECUPERO SPESE LEGALI

Spesso la controparte dell'avvocato trattiene le spese legali e liquida all'avvocato solo quelle minime; in tal caso la clausola è certamente vessatoria; per contro, altre controparti riversano all'avvocato tutto l'importo liquidato a titolo di spese legali.

10) ANTICIPI

Di solito gli anticipi non sono consentiti, a meno che non vi siano spese di giudizio o per estinguere debiti verso terzi, salvo accordi tra le parti.

La clausola in esame **non** deve ritenersi vessatoria.

Alla facoltà dell'avvocato di chiedere un anticipo sul compenso (**art. 29 Codice deontologico forense**) certamente non corrisponde l'obbligo del cliente di corrisponderlo.

11) PAGAMENTI

I tempi dei pagamenti dei compensi sono spesso dilazionati.

La clausola in esame determina uno squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, giacché l'**art. 13-bis, comma 5, lett. f)**, della L.F. considera vessatorie le clausole che prevedono *«termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equipollente»*.

*Ne consegue che la clausola in esame deve ritenersi vessatoria in quanto, con l'aggiunta «fine mese», consente di forare il termine di sessanta giorni previsto dall'**art. 13-bis, comma 5, lett. f)** della L.F..*

12) FORO COMPETENTE

L'imposizione del foro competente della committente potrebbe essere vessatoria se richiede un aggravio eccessivo per l'avvocato.

13) CLAUSOLA ARBITRALE

La clausola arbitrale non è contemplata nell'elenco dell'art. **13 bis**; potrebbe essere vessatoria se l'avvocato fosse costretto ad avvalersi di un collegio arbitrale impostogli dalla controparte, o una corte arbitrale per arbitrato amministrativo scelta dalla controparte, per evidente squilibrio.

NULLITA' DELLE CLAUSOLE

La tutela riconosciuta agli avvocati – in quanto contraenti deboli (che traggono pregiudizio dallo squilibrio contrattuale) consiste nell'azione diretta a fare dichiarare la nullità delle clausole vessatorie contenute nelle convenzioni di cui all'**art.13-bis, co. 1, L.F.**

E' un'azione non soggetta a prescrizione ex **art. 1422 c.c.** che può essere esperita in ogni momento dal professionista (avvocato).

Ciò essendo stato abrogato (nel 2017) l'**art.13-bis, co. 9**, in forza del quale tale azione doveva essere *«proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime»*.

...SEGUE

E' una nullità relativa e parziale che può essere fatta valere solo dall'avvocato.

Può essere rilevata d'ufficio?

Art. 36, 3 co. Cod. Consumo prevede che la nullità delle clausole vessatorie «*può essere rilevata anche d'ufficio*»;

Art. 13-bis L.F. tace sul punto.

Giurisprudenza di legittimità: la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice **ex art. 1421 c.c.**, ma soltanto nell'interesse della parte protetta. Quest'ultima conserva pur sempre la facoltà di non avvalersene perché ad esempio ha valutato la clausola stessa in termini di maggior convenienza, nonostante la sua invalidità.

In questo caso il giudice, dopo avere rilevato la nullità non potrà dichiararla in sentenza neanche in via incidentale (Cass. civ. Sez. Unite, 12.12.2014, n. 26242).

CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 13-bis, co. 8 L.F.: le clausole considerate vessatorie sono nulle «*mentre il contratto rimane valido per il resto*». Lo stesso prevede il **Codice del Consumo**.

Bisogna distinguere tra vessatorietà che riguardi clausole:

Relative al compenso = il giudice una volta dichiarata la nullità della clausola vessatoria «*determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsto dal regolamento ministeriale*» (**art. 13-bis co. 10**). La nullità di singole clausole non determina la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative ai sensi dell'**art. 1419, co. 2, c.c.**;

Relative ad altri profili del rapporto professionale regolato dalle convenzioni = il giudice dichiara la nullità della clausola vessatoria ma non si ha alcuna inserzione automatica di clausole.

...SEGUE

E' possibile che, una volta espunte le clausole vessatorie nulle, la convenzione diventi anch'essa nulla:

ex art. 1418, co. 2 c.c., per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 1346 c.c.;

ex art. 1419, co. 1 c.c., che stabilisce che «*la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte di contenuto che è colpita da nullità*» =

- deroga al principio generale di conservazione del contratto;
- potrà essere dichiarata dal giudice soltanto in presenza di un'eccezione della parte che vi abbia interesse.

EQUO COMPENSO E PARAMETRI

L' **art. 13-bis, co. 2** collega la nozione di equo compenso ai parametri di cui al **D.M. n. 55 del 2014, ora sostituito dal D.M. n. 37 del 2018**: *«Si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni (...) quando: risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6»*.

I parametri: hanno sostituito le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (abrogate nel 2012).

Si applicano:

- 1) in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale;
- 2) quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta;
- 3) in ogni caso di mancata determinazione consensuale;
- 4) nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi o
- 5) per prestazioni officiose previste dalla legge.

...SEGUE

I parametri operano come fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso professionale, che muove da valori medi (indicati nella tabelle allegate allo stesso D.M. n. 55 del 2014 ora sostituito dal D.M. n. 37 del 2018), ai quali il giudice può applicare aumenti e diminuzioni secondo queste percentuali:

aumento fino all'**80%**

diminuzione (*prima: di regola fino al*) in ogni caso non oltre il 50%

Per la fase istruttoria:

aumento fino al **100%**

diminuzione (*prima: di regola fino al*) in ogni caso non oltre il 70%

E' stata eliminata ogni aleatorietà rispetto alla percentuale massima di riduzione degli importi tabellari

Sono state effettuate opportune limature che hanno eliminato ogni possibile equivoco sull'inderogabilità delle % massime di riduzione

...SEGUE

PRIMA: i parametri erano derogabili

per cui i parametri di cui al **D.M. 55 del 2014 ora sostituito dal D.M. n. 37 del 2018** «costituiscono solo criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando al contempo la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale». Ne consegue che *«solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55/2014 ora sostituito dal **D.M. n. 37 del 2018** il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'**art. 2233 c.c., co. 2**, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione* (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., Sez. VI, 31.01.2017, n. 2386; Cass. civ., Sez. VI-2, 16.11.2017, n. 27263; Cass. civ., Sez. VI-3, 15.12.2017, n. 30286; Cass. civ., Sez. VI-3, 18.12.2017, n. 30351).

I parametri per la liquidazione del compenso degli avvocati sono emanati dal Ministero della Giustizia, su proposta del CNF, ogni 2 anni.

MODIFICA IMPORTANTE: INTRODUZIONE ART. 1-BIS NEL D.M. 31/2018

1-bis «Il compenso determinato tenuto conto dei parametri di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del **30%** quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»

DIRITTO INTERTEMPORALE

La nuova disciplina nulla prevede a proposito dei contratti in corso = occorre risolvere i problemi di diritto intertemporale in via interpretativa.

La nullità sopravvenuta delle clausole contrarie all'equo compenso (art. **13-bis co. 5**) può spiegare effetto solo per i contratti non perfetti o esauriti.

Per i contratti perfetti o esauriti poiché la nullità sopravvenuta incide sugli effetti e non sull'atto, non è possibile ricorrere al rimedio della nullità delle clausole perché il contratto non produce più alcun effetto.

DECRETO 8 marzo 2018, n. 37
Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
(GU Serie Generale n.96 del 26-04-2018)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/2018**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 1° giugno 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 9 febbraio 2018, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;

2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la

- c) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di trenta»;
- d) al comma 4 le parole «è di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto in misura non superiore al 30 per cento»;
- e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.».

Art. 2

Modifiche alla disciplina dei parametri concernente i procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «agli arbitri sono» sono sostituite dalle parole «a ciascun arbitro è» e le parole «dovuti i compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso previsto».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 10. Procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è di regola dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.
2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.».

Art. 3

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti» sono inserite le seguenti «e degli atti»;

2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente

da: «30 per cento» e «10 per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»;

2) al secondo periodo le parole «il numero delle parti» è sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le parole «una parte contro più parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo soggetto contro più soggetti»;

3) al terzo periodo: dopo le parole «l'identità di posizione» sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola «imputati» è sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «è di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto in misura non superiore al 30 per cento».

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 12. Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e

della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in

relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Art. 4

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività stragiudiziale

1. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono, di regola, essere aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 19. Parametri generali per la determinazione dei compensi.

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del

cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.».

Art. 5

Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonché modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato

1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.».
2. La tabella n. 22. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è aggiunta la tabella n. 25-bis. Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, allegata come tabella B al presente decreto.

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 20. Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.».

Art. 6

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2018

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 816

Tabella A [articolo 5, comma 2]

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

VALORE	DA € 0,01 A € 1.100,00	DA € 1.100,01 A € 5.200,00	DA € 5.200,01 A € 26.000,00	DA € 26.000,01 A € 52.000,00	DA € 52.000,01 A € 260.000,00	DA € 260.000,01 A € 520.000,00
1. FASE DI STUDIO DELLA CONTROVERSA	170,00	605,00	1.215,00	2.160,00	3.240,00	4.725,00
2. FASE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO	170,00	605,00	1.010,00	1.550,00	2.160,00	2.900,00
3. FASE ISTRUTTORIA E/O DI TRATTAZIONE	100,00	340,00	675,00	1.010,00	1.485,00	2.025,00
4. FASE DECISIONALE	270,00	1.010,00	1.820,00	3.305,00	4.790,00	6.950,00
5. FASE	200,00	605,00	1.010,00	1.800,00	2.295,00	3.915,00

Tabella B [articolo 5, comma 3]

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

VALORE	DA € 0,01 A € 1.100,00	DA € 1.100,01 A € 5.200,00	DA € 5.200,01 A € 26.000,00	DA € 26.000,01 A € 52.000,00	DA € 52.000,01 A € 260.000,00	DA € 260.000,01 A € 520.000,00
FASE DELLA ATTIVAZIONE	60	270	420	510	960	1.305
FASE DI NEGOZIAZIONE	120	540	480	1.020	1.920	2.610
CONCILIAZIONE	180	810	1.260	1.530	2.880	3.915

NUCLEI DI MONITORAGGIO

Con una delibera assunta il 20 aprile c.a., il CNF ha istituito presso di sé il **nucleo di monitoraggio sull'equo compenso da parte dei clienti forti e dei parametri da parte dei giudici.**

Scopo: contribuire, insieme a tutti i soggetti a vario titolo interessati, alla virtuosa applicazione delle fonti normative richiamate, ciò iniziando da una sistematica raccolta di dati.

Andrea Mascherin, Presidente del CNF: *«confido che i COA possano procedere a livello territoriale a organizzare analoghi centri di osservazione e a inoltrare ai CNF i dati così raccolti dagli iscritti e dagli uffici giudiziari, con i quali ultimi si auspica vengano strutturate idonee forme di collaborazione. Il lavoro di monitoraggio sarà utile anche a garantire massima trasparenza informativa ai nostri clienti».*

Il CNF predisporrà periodici rapporti di sintesi.